SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

(52ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » **(205)** (*D'iniziativa del senatore Pace*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 630, 631
PACE 631
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 630

« Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni » **(1846) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643
ALESSI 633, 636, 639, 640, 641, 642
ANGELINI, *relatore* 633
GRAMEGNA 642
KUNTZE 637, 642
MAGLIANO 637, 643
MONNI 635, 639, 640, 641, 642
NICOLETTI 638, 643
PACE 634, 638, 639, 640, 641, 642
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . *Pag.* 634, 635, 636, 637, 641
TESSITORI 634, 635, 636, 637, 640, 643
TOMASSINI 639

« Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice » **(2008) (Seguito della discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE 643
MONNI, *relatore* 643
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 643

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » **(2191)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 646, 648
KUNTZE 647
MONNI 646
PACE 648
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 646, 647
VENTURI, *relatore* 646

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice ».

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Kuntze, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Poèt, Rendina, Tessitori, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Canziani.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (205)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della seduta del 10 maggio scorso il proponente del disegno di legge in esame, senatore Pace, presentò alcune proposte di emendamento al testo originario, sulle quali il Governo si era riservato di dare il suo parere dopo un più approfondito esame tecnico delle stesse.

Do pertanto la parola all'onorevole Ministro per le precisazioni preannunciate.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Dall'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pace si evince che, a seguito dell'aumento proposto, le attuali ritenute annuali, che variano da un minimo di lire 3.156 per l'uditore giudiziario senza funzioni ad un massimo di lire 15.763 per il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, verrebbero ad essere quintuplicate.

Il gettito complessivo annuo, valutato oggi in circa 50 milioni di lire, verrebbe elevato a 250 milioni, di cui solo 200 sarebbero destinati alla corresponsione del premio di buonuscita.

Tale somma andrebbe ripartita tra tutti i magistrati cessati dal servizio nel corso dell'anno, in rapporto all'ammontare delle ritenute praticate nei confronti di ciascuno di essi durante l'anno precedente la cessazione.

L'ammontare del premio sarebbe variabile in misura inversamente proporzionale al numero degli aventi diritto.

I punti peraltro che danno luogo a talune perplessità sono i seguenti:

1) eccessivo aumento della percentuale, in rapporto al fatto che gli stipendi sono già gravati da ritenute a carattere obbligatorio di natura previdenziale, assistenziale, eccetera e da ritenute erariali, che incidono complessivamente sugli stessi per oltre il 20 per cento;

2) in caso di cessazione dal servizio nello stesso anno di pochi magistrati, gli aventi diritto beneficerebbero di un premio di buonuscita notevole e non proporzionato all'anzianità e ai contributi versati;

3) l'ipotesi inversa si verificherebbe nei casi di esodo massiccio, di simultaneità di concorsi espletati in uno stesso anno, ovvero di concorso molto numeroso; nella specie, gli aventi diritto potrebbero ricevere perfino un premio inferiore agli stessi contributi versati;

4) decorso il periodo minimo di 5 anni di contribuzione, poichè la ripartizione sarebbe effettuata in base all'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente e non nel corso di tutta la carriera, verrebbe ad essere agevolato chi ha progredito più celermente nelle funzioni, ovvero cessa dal servizio anticipatamente o dopo il suddetto periodo minimo.

Le ipotesi di cui ai punti 2 e 3 sono possibili, atteso che, come si è detto, la somma da dividere sarebbe costante.

Queste sono le ragioni tecniche che, ripeto, hanno determinato talune perplessità circa la formulazione originaria del disegno di legge.

Evidentemente peraltro non si tratta di un problema rispetto al quale il Governo possa avere una preferenza di carattere politico trattandosi di un interesse veramente esclusivo dei magistrati

P A C E . Come è noto, l'Associazione nazionale magistrati ha fatto pervenire alcuni suggerimenti in proposito, in relazione ai quali, nel corso di una precedente seduta — come inizialmente è stato ricordato dall'onorevole Presidente —, ho presentato proposte di emendamenti che mi pare abbiano permesso di superare le iniziali riserve sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace insiste allora negli emendamenti presentati?

P A C E . Senz'altro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, è così modificato:

« L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani provvede nella misura delle sue rendite:

1) all'educazione ed all'istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione o ritirati dal servizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione;

2) ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3) alla corresponsione di un premio di buonuscita in favore dei magistrati iscritti all'Istituto da almeno cinque anni;

4) ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente a sopprimere al n. 4 le parole « e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per provvedere ai fini di cui al n. 3) dell'articolo 3 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, modificato dall'articolo precedente, la ritenuta mensile a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani sugli stipendi dei magistrati di ogni grado è aumentata all'1,50 per cento.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 il senatore Pace propone di inserire un articolo 2-*bis* del seguente tenore:

« Gli importi destinati alla corresponsione dei premi di buonuscita sono costituiti dalla quota dell'1,20, per cento delle ritenute mensili sugli stipendi dei magistrati, dedotte le maggiori spese di amministrazione dell'Istituto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2-*bis* testè approvato, sempre il senatore Pace propone di inserire un articolo 2-*ter* del seguente tenore:

« Il premio di buonuscita si determina dividendo l'attivo, risultante alla chiusura del bilancio dell'anno precedente, fra i magistrati che cessano dal servizio nell'anno successivo, in proporzione all'ammontare delle ritenute dell'1,20 per cento operate, nell'anno solare precedente, sugli stipendi dei singoli aventi diritto al premio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La presente legge entra in vigore per quanto concerne l'aumento delle ritenute mensili di cui all'articolo 2 il 1° gennaio successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per quanto concerne il diritto al premio di buonuscita il 1° gennaio dell'anno ancora successivo ».

Io proporrei invece la seguente diversa formulazione:

« La disposizione di cui all'articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La disposizione di cui all'articolo 1, n. 3, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente comma ».

P A C E . Accetto senz'altro la nuova formulazione dell'articolo 3 proposta dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento Pace tendente a sostituire il testo dell'intero articolo 3 con quello poc'anzi da me suggerito.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni » (1846)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni », del quale do nuovamente lettura:

Articolo unico.

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

Come gli onorevoli colleghi ricordano l'esame del presente provvedimento iniziò nella seduta del 10 maggio scorso, nel corso della quale, dopo la relazione da me svolta in sostituzione del senatore Armando Angelini assente, il senatore Pace presentò un emendamento tendente a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo unico di cui esso è composto. Comportando però tale emendamento degli oneri la Commissione ritenne unanimemente di dover chiedere su di esso il parere della Commissione finanze e tesoro, che peraltro, nel parere scritto fattoci pervenire in data 22 maggio, ha dichiarato di essere contraria a tale emendamento.

Prego ora l'onorevole relatore, senatore Angelini, di voler esprimere il suo avviso al riguardo.

A N G E L I N I , *relatore.* Nel corso della discussione del presente disegno di legge, svoltasi il 10 maggio scorso, vennero — come è noto — manifestate da parte degli onorevoli colleghi numerose perplessità in ordine a taluni aspetti della disposizione in questione, nonchè sull'emendamento presentato dal senatore Pace, a proposito del quale, peraltro, tutti concordarono sulla necessità di sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. In particolare, il senatore Kuntze, favorevole in linea di principio al provvedimento, sostenne che per quanto si riferisce alle promozioni in soprannumero, permane una certa diversità tra i magistrati di Corte d'appello e i magistrati di Corte di cassazione e, pur aderendo all'emendamento del senatore Pace, propose di sopprimervi le parole « per merito distinto »; il senatore Magliano, anch'egli favorevole al principio ispiratore del disegno di legge, manifestò tuttavia delle perplessità sulla disposizione in esame.

Il senatore Nicoletti si pronunciò a favore del disegno di legge, che a suo parere tende ad eliminare le attuali sperequazioni e va incontro ad esigenze funzionali della giustizia, mentre il senatore Monni manifestò al riguardo numerose perplessità, dichiarando che, a suo avviso, occorre affrontare con serietà la riforma organica dell'ordinamento giudiziario, evitando gli inconvenienti insiti in una legislazione di carattere episodico e disorganico.

Come ho già ricordato all'inizio, tutti gli intervenuti nel dibattito affermarono comunque l'assoluta esigenza di consultare la Commissione finanze e tesoro in merito all'emendamento presentato dal senatore Pace, sul quale peraltro dichiaro di concordare.

Comunico inoltre agli onorevoli colleghi di aver predisposto, su questo disegno di legge, una relazione nella quale il problema viene ampiamente approfondito e vengono considerati anche i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Murdaca e Alessi (nn. 2034 e 2049), attualmente all'ordine del giorno della Commissione in sede referente.

P R E S I D E N T E . Per una maggiore rapidità ed organicità dei nostri lavori proporrei che la relazione preannunciata dal senatore Angelini venisse messa in bozze e distribuita ai componenti della Commissione, in previsione di una discussione approfondita nel merito alla ripresa autunnale dei lavori, essendo escluso che l'Assemblea possa esaminare i due provvedimenti citati a noi assegnati in sede referente prima delle ferie estive.

A L E S S I . Desidero ricordare all'onorevole Presidente che si era stabilita per la discussione del presente disegno di legge e delle sue implicazioni una seduta straordinaria della Commissione, seduta che peraltro non si potè tenere per via degli impegni che tutti i Commissari avevano in Aula in relazione al provvedimento sulla Pubblica sicurezza.

Per quell'occasione io avevo però predisposto un emendamento che, riformando un poco il disegno di legge da me presentato, si accostumava organicamente al provvedimento che è oggi in discussione in sede deliberante, previa una relazione nella quale si dimostrava la mancanza di alcun onere finanziario e la previsione prospettiva di qualche eventuale onere finanziario da qui a 4-5 anni, in misura così modesta da potersi dire addirittura trascurabile: emendamento peraltro che non ho qui con me poichè credevo che oggi non sarebbe stato affrontato l'esame di questo disegno di legge.

Devo pertanto chiedere che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta perchè mi sia dato modo di presentare questo mio emendamento al testo del disegno di legge governativo.

Nel caso che il mio emendamento venisse accettato, rinuncerei evidentemente al disegno di legge di mia iniziativa: rispetto a tale emendamento avrei peraltro l'esigenza dell'illustrazione perchè mi lusingo — attraverso di essa — di poter modificare qualche aspetto dell'impressione negativa

manifestata dall'onorevole Ministro sul mio disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Pur tenendo nel massimo conto le osservazioni fatte dal senatore Alessi, devo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in una precedente seduta sull'emendamento presentato dal senatore Pace al disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha manifestato, per iscritto, parere contrario: è pertanto necessario che su di esso la Commissione si pronunzi, ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento del Senato. Nel caso in cui la Commissione non concordasse con il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, l'esame del disegno di legge continuerebbe automaticamente in sede referente e potrebbe essere abbinato a quello dei già citati disegni di legge nn. 2034 e 2049; se invece la Commissione ritenesse di uniformarsi al parere della Commissione finanze e tesoro, si potrebbe deliberare sul testo presentato dal Governo.

T E S S I T O R I . Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tenere presente il calendario dei nostri lavori e quindi il fatto che — come ha poc'anzi rilevato il Presidente — nè il disegno di legge d'iniziativa governativa, assegnatoci in sede deliberante, nel caso che la Commissione non concordasse con il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, nè gli altri due disegni di legge d'iniziativa dei senatori Murdaca ed Alessi potranno sperare di essere discussi e deliberati prima delle ferie estive.

Pertanto, poichè il senatore Angelini ci ha poco fa detto di aver predisposto una relazione nella quale fa cenno anche a questi ultimi due provvedimenti, data la complessità della materia, che si sta ampliando man mano che si presentano emendamenti, riterrei opportuno che tale relazione fosse stampata e distribuita in modo da poter pervenire ad una conclusione senza perdere ulteriormente del tempo nell'atrio, per così dire, della discussione vera e propria.

P R E S I D E N T E . Ho già in precedenza accennato all'opportunità di far mettere in bozze e distribuire ai componenti della Commissione la relazione del senatore Angelini.

Mi sembra però che non sia stata ancora affrontata e definita la questione principale. Noi cioè ci troviamo di fronte ad un disegno di legge d'iniziativa governativa che è al nostro esame in sede deliberante, disegno di legge sul quale il senatore Pace ha proposto un emendamento che ha avuto però parere contrario da parte della Commissione finanze e tesoro. Torno quindi a ripetere che, sia nel caso che la Commissione ritenga di uniformarsi a tale parere sia che il presentatore ritiri il suo emendamento, essa è comunque tenuta a deliberare sul testo presentato dal Governo.

P A C E . Prima di prendere una decisione al riguardo, è necessario però che io conosca il pensiero del relatore in merito al mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelini ha già detto che è d'accordo su tale emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Qui non si tratta di essere o meno d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Pace, bensì di stabilire se si deve tenere in qualche conto il parere negativo manifestato al riguardo dalla Commissione finanze e tesoro, parere che a mio avviso dovrebbe considerarsi vincolante.

P R E S I D E N T E . A questo punto ritengo opportuno dare lettura dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento del Senato: « Quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuovi o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione

del Senato, qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

E la Commissione quindi che deve decidere se vuole ritenere il provvedimento o intende rimetterlo all'esame dell'Assemblea: è evidente infatti che non si può non tenere in conto il parere della 5ª Commissione.

T E S S I T O R I . Il Regolamento peraltro non ci impedisce di decidere comunque, fermo restando tutto il resto, sulla proposta di rinvio da me formulata, che ribadisco in modo formale.

P R E S I D E N T E . Sulla proposta del senatore Tessitori potranno allora parlare due senatori a favore e due contro.

M O N N I . Sono senz'altro favorevole a sospendere la discussione perchè mi sembra che le idee in proposito non siano molto chiare e che esista addirittura un contrasto di opinioni: ora, evidentemente tale contrasto è necessario saperlo e poterlo superare.

Per quanto mi riguarda — stando così le cose — avrei ritirato anche tutte le riserve e le opposizioni avanzate all'inizio dell'esame del presente provvedimento in quanto questo — una volta approvata ed in applicazione la legge Breganze — ne diventa una logica conseguenza.

Indubbiamente, però, le osservazioni che sono state fatte sono fondate: ci troviamo infatti in una situazione del tutto particolare in quanto che anche se — come giustamente ha rilevato l'onorevole Presidente — il disegno di legge d'iniziativa governativa è al nostro esame in sede deliberante, non si deve dimenticare che ad esso sono connessi altri due disegni di legge assegnati a noi in sede referente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta però di materia diversa. Il disegno di legge d'iniziativa governativa non tocca infatti nessuno dei problemi considerati nè dall'emendamento presentato dal senatore Pace nè dai provvedimenti di iniziativa dei senatori Murdaca ed Alessi. Questi ultimi due infatti intendono aumentare con forme diverse la promovibilità dei magistrati, mentre il disegno di legge n. 1846 — partendo dalla situazione attuale — viene a stabilire che, una volta promossi, i magistrati se in soprannumero possono essere trattenuti ad esercitare le funzioni che esercitavano prima, ferma restando evidentemente la promozione.

Anche l'emendamento ad esso presentato dal senatore Pace si può peraltro considerare occasionale.

La verità vera è che in occasione della discussione di questo provvedimento — sul quale voi tutti avevate dichiarato di essere d'accordo per l'approvazione come emendamento alla legge Breganze — ed utilizzandolo come strumento, si vuole inserire tutt'altra questione, secondo me, assai discutibile.

Pertanto, soprattutto in considerazione del parere contrario — che evidentemente ha un valore — manifestato dalla Commissione finanze e tesoro in ordine all'emendamento Pace, pregherei gli onorevoli Commissari di limitarsi all'argomento del disegno di legge d'iniziativa governativa, tanto più che buona parte del disegno di legge del senatore Alessi, ma specialmente quello del senatore Murdaca, saranno oggetto in parte di un prossimo disegno di legge relativo alla regolarizzazione del famoso articolo 210.

Se la Commissione peraltro non sarà d'accordo e non vorrà aderire al mio invito, vorrà dire che il Consiglio superiore della magistratura continuerà a protestare per questo stato di cose e noi continueremo ad inviare in Cassazione i magistrati che sono stati promossi anche quando non ve ne sarà bisogno!

M O N N I . L'incertezza comunque permane: ritengo infatti che non sia esatto quanto diceva poc'anzi il senatore Tessitori circa l'impossibilità da parte del Senato di discutere prima delle ferie estive quei provvedimenti.

Pur di evitare il pericolo che il disegno di legge n. 1846 possa essere rimesso all'esame dell'Assemblea il senatore Pace rinuncereb-

be al suo emendamento, per cui vi è sempre la possibilità di discutere almeno quest'ultimo in Commissione, mentre il senatore Alessi potrebbe nel contempo trasformare il disegno di legge di sua iniziativa in un emendamento che potrebbe trovare un addentellato nel provvedimento d'iniziativa governativa.

Per quanto si riferisce alla proposta fatta dal senatore Tessitori, ritengo quindi che questa si debba considerare più una semplice istanza di sospensiva che di rinvio vero e proprio.

A L E S S I . Mi dichiaro favorevole alla sospensiva proposta dal senatore Tessitori, ribadendo la precisazione testè fatta dal collega Monni — precisazione del resto già implicita nella richiesta del senatore Tessitori — che non si tratterebbe di un rinvio in pendenza del verificarsi di una condizione, ma di una pura e semplice sospensione.

Dire, peraltro, che il disegno di legge di mia iniziativa non attiene neppure indirettamente al provvedimento in esame — pur con tutto il rispetto che ho sempre professato per l'onorevole Ministro — mi sembra non del tutto esatto, perchè tale provvedimento praticamente apre le porte dell'accesso alla Cassazione non più in relazione agli organici e neppure con la remora che è propria delle situazioni già formatesi, in sperequazioni col numero previsto dagli organici, in quanto ampliava ulteriormente, senza la possibilità di giustificare le nomine in soprannumero.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è previsto nella legge del 1963: non l'ho certo inventato io!

A L E S S I . Evidentemente il principio giustissimo per cui, nonostante la promozione, possano esercitarsi le funzioni del grado precedente, per evitare che vi siano magistrati disoccupati, apre direttamente questo varco e determina un aumento indiscriminato, non più impedito dalla irrazionalità degli effetti.

Rispetto quindi a questo nuovo principio che si viene ad introdurre, nasce l'altro problema: quale è la nuova situazione numerica dei consiglieri di Cassazione? Quale è il loro destino?

Qui, peraltro, entreremmo nel merito del provvedimento e mi pare che non sia il caso per il momento di occuparmene, anche se alcune opinioni espresse dall'onorevole Ministro vanno oltre il segno voluto dal mio disegno di legge. Avevo preparato, comunque, un emendamento che — modificando la struttura formale ed anche alcuni aspetti sostanziali del mio disegno di legge lo accostumava, ripeto, direttamente al principio fondamentale del disegno di legge d'iniziativa governativa: la non più necessaria corrispondenza, cioè, tra grado e funzione, il che giustifica lo svolgimento normale della carriera di consigliere di Cassazione, dopo un numero di anni cospicuo di possesso del grado e della funzione sino al terzo grado con aspetti economici del tutto irrilevanti e con aspetti sociali, invece, degni di considerazione.

Qualora, però, non potesse rinviarsi la discussione (il che mi darebbe la possibilità di presentare tale emendamento), mi sentirei costretto a proporre, al momento, un emendamento al presente disegno di legge che ripeta letteralmente il testo del mio disegno di legge, riservandomi peraltro la possibilità in una nuova seduta di sostituirlo. Se la proposta di rinvio avanzata dal senatore Tessitori venisse, invece, accolta dalla Commissione, eviterei il ricorso a questo espediente che mi sembra tutt'altro che esteticamente di buon gusto.

P R E S I D E N T E . Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, secondo le quali l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa in esame nel testo originario non influirebbe sugli altri provvedimenti, il senatore Tessitori mantiene comunque la sua proposta di rinvio?

T E S S I T O R I . A me pare che l'invito rivoltoci dal Ministro possa essere giustificato solo dal carattere di estrema urgenza che riveste il suo disegno di legge: qui non si tratta infatti di voler soffocare una iniziativa legislativa del Governo, ma di

tenere presente che ci troviamo di fronte ad un emendamento del senatore Pace già formalmente proposto e alla minaccia di un altro emendamento già preannunciato dal senatore Alessi, nei confronti del quale evidentemente la Commissione verrebbe a trovarsi nella necessità di prendere una decisione.

Pertanto — in considerazione soprattutto del fatto che, come ha detto il Presidente, probabilmente nessuno di questi disegni di legge potrebbe essere varato prima delle ferie estive...

P R E S I D E N T E . Quello d'iniziativa governativa potrebbe però essere approvato . . .

T E S S I T O R I . . . ma a condizione che l'emendamento del senatore Pace venisse ritirato e che il senatore Alessi non ne presentasse un altro: poichè queste due evenienze sono però molto dubbie, io ritengo che per ragioni pratiche sarebbe opportuno consentire una sospensiva che ci permetta una preparazione più approfondita del merito dei provvedimenti.

Ora, poichè mi pare che il disegno di legge d'iniziativa governativa non presenti una grave urgenza, sono del parere che potrebbe essere sì discusso ed approvato — come è evidente — ma in ipotesi potrebbe anche costituire una delle norme di un futuro disegno di legge in cui anche la materia toccata dalle iniziative parlamentari potrebbe trovare luogo.

A L E S S I . A parte la considerazione che la connessione del disegno di legge di mia iniziativa con quello in esame è stata già rivendicata dal Consiglio superiore della magistratura — che ha suggerito, appunto che esso sia convertito in emendamento aggiuntivo al disegno di legge in discussione, dimostrando che, evidentemente, non si tratta di una materia del tutto estranea a quella trattata dal disegno di legge di iniziativa governativa — per far guadagnare tempo all'onorevole Ministro, io potrei depositare il mio emendamento in Segreteria, in modo che la Commissione possa esserne investita al più presto.

K U N T Z E . Devo dire che in verità, nonostante le autorevoli motivazioni addotte da molti colleghi, non vedo il motivo di un rinvio del presente provvedimento, che a mio parere è di una semplicità addirittura cristallina In questo disegno di legge altro non è previsto che l'estensione ai magistrati di Corte d'appello promossi in Cassazione di quelle norme che già esistono nei confronti dei magistrati di Tribunale promossi in Corte d'appello. In altre parole, la finalità che esso si propone è semplicemente quella di ovviare alla inflazione, alla quale già assistiamo, di magistrati di Cassazione, mentre le Corti d'appello si vanno sempre più assottigliando come personale.

Tutto ciò, secondo me, non ha nulla a che vedere con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Alessi e Murdaca, ai quali peraltro fin da adesso in linea di principio, salvo qualche riserva, dichiaro di essere favorevole Non comprendo quindi perchè questi due provvedimenti che — ripeto — hanno un oggetto indubbiamente diverso da quello considerato dal disegno di legge d'iniziativa governativa, debbano ritardarne l'*iter* e l'eventuale approvazione o rigetto.

Non riesco a spiegarmi il motivo di un simile rinvio, soprattutto dopo che su tale disegno di legge si è svolta una discussione generale ampia ed approfondita che ne ha toccato tutti i punti ed ha consentito la presentazione di un emendamento al quale in un primo tempo io stesso mi dichiarai favorevole, ma sul quale dico subito che sarei disposto oggi — se il senatore Pace vi insistesse — a votare contro per evitare appunto che il disegno di legge non venga approvato.

Si tratta di un provvedimento di cui si sente veramente la necessità, sollecitato dal Consiglio superiore della magistratura nonchè dagli stessi magistrati facenti parte delle varie associazioni per l'esigenza appunto di evitare che con queste promozioni in serie la Cassazione sia inflazionata e la Corte d'appello resti invece priva di magistrati.

M A G L I A N O . Dichiaro di essere contrario alla sospensiva proposta. Come ri-

sulta dai verbali, allorchè si svolse la discussione sul disegno di legge di iniziativa governativa, io espressi talune perplessità che però furono vinte dall'osservazione dell'onorevole Ministro circa la necessità appunto di non mantenere dei magistrati promossi consiglieri di Cassazione là dove vi è già esuberanza di personale svuotando le Corti d'appello. In aderenza anche alle insistenze e alle premure del Consiglio superiore della magistratura il Ministro si era deciso appunto a presentare questo semplicissimo disegno di legge che non importa alcun onere, consentendo di utilizzare del personale già promosso

Ora, accadde che il senatore Pace, per ragioni che in questo momento non intendo discutere, propose l'emendamento più volte ricordato, sul quale io parlai in senso contrario e per il quale tutti fummo d'accordo nel ritenere necessario il parere della Commissione finanze e tesoro. Per coerenza non solo personale, ma di tutta la Commissione non vedo quindi come sia possibile non tenere adesso in alcun conto tale parere Di fronte al nuovo emendamento preannunciato dal senatore Alessi noi saremmo inoltre costretti a chiedere un ulteriore parere alla 5ª Commissione continuando ad andare avanti così senza mai risolvere la questione.

Ritengo perciò che dovremmo limitarci ad approvare l'articolo unico del disegno di legge di iniziativa governativa· tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte quando con tutti gli elementi necessari a disposizione esamineremo i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Murdaca e Alessi

P R E S I D E N T E . Torno a ripetere che, se la Commissione concordasse con il parere della Commissione finanze e tesoro, l'emendamento del senatore Pace cadrebbe e rimarrebbe pertanto in discussione l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge d'iniziativa governativa· se la Commissione viceversa non concordasse con tale parere l'intera materia rimarrebbe in discussione passando però in sede referente.

La sospensiva pertanto va intesa come alternativa tra il non concordare e il concordare con il parere della 5ª Commissione: in quest'ultimo caso la sospensiva non sarebbe approvata e si discuterebbe l'articolo in questione.

P A C E . Io desidero però sentire la motivazione del parere dell'onorevole relatore sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E Visto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere sfavorevole dobbiamo decidere se tener conto o meno di esso. Se non ne teniamo conto passa tutto in sede referente e in quella sede il relatore dirà tutto quello che ha da dire.

P A C E . Non consento con la Presidenza circa il « dopo » e cioè che il voto di cui ha parlato il Presidente venga a significare ripudio o meno del mio emendamento Se il voto vale a decidere per la sospensiva esclusivamente, allora non metto bocca e taccio; ma se il voto vale a significare ripudio dell'emendamento, allora la cosa è diversa e deve essere aperta la discussione

P R E S I D E N T E Senatore Pace, lei avrà senza altro ragione, ma agli effetti pratici ritengo che le cose coincidano; comunque se a suo giudizio c'è diversità, nessuna difficoltà da parte mia a mettere in votazione la sospensiva proposta dal senatore Tessitori.

N I C O L E T T I A nome della mia parte dichiaro che voterò a sfavore della sospensiva, non già perchè siamo pregiudizialmente avversi all'emendamento presentato dal collega Pace o ad emendamenti che successivamente possano essere presentati dal senatore Alessi, ma perchè riconosciamo che il disegno di legge presentato dal Governo ha carattere di urgenza· in effetti la situazione, di cui abbiamo già parlato l'altra volta, è tale per cui mentre i magistrati di Cassazione sono in soprannumero, quelli di Corte d'appello sono scarsi e sovraccarichi di lavoro. Quindi ritengo opportuno discutere su questo disegno di legge e poi eventualmente, provvedere ad altri di-

segni di legge per i quali ci riserviamo tutta la nostra piena iniziativa.

M O N N I . Per dichiarazione di voto, coerentemente con quanto dichiarato prima affermo che non sono in condizioni di votare e perciò mi astengo desiderando io votare con coscienza; concordo, altresì con le osservazioni del senatore Pace nel senso che la sospensiva, o come io l'ho chiamata, rinvio, avrebbe permesso di esaminare la materia con maggiore approfondimento, specie dopo la relazione del senatore Angelini che non conosciamo. La proposta del collega Pace non può essere conglobata nella istanza di sospensiva o di rinvio.

Il senatore Pace dice: perchè possa ritirare o mantenere l'emendamento, nonostante il parere della 5ª Commissione, occorre che io sappia le ragioni. In questa condizione torno a dire che non si tratta di sospensiva, ma di semplice rinvio di otto giorni, cioè sino alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . È stata fatta una proposta di sospensiva alla quale io devo dare corso.

T O M A S S I N I . Non sono d'accordo sulla sospensiva per le ragioni ampiamente sottolineate dai colleghi che mi hanno preceduto, ma soprattutto ai fini della funzionalità degli uffici giudiziari; accogliere la sospensiva significa andare in contrasto con tutte le doglianze che ci giungono da ogni parte. In definitiva, sono contrario alla sospensiva. Del resto la preoccupazione sulla approvazione o meno dell'emendamento presentato dal senatore Pace mi sembra che non sia attuale perchè nel caso in cui la sospensiva venga respinta, si dovrà passare all'esame del merito.

M O N N I . E allora ricadiamo nello stesso errore.

A L E S S I . Voterò a favore della sospensiva; il valore di essa — formalmente dichiarato dal proponente e ripreso dagli oratori precedenti — è di semplice rinvio, di otto giorni, per metterci in condizione di lavorare piu concretamente e proficuamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Tessitori.

(*Non è approvata*).

Onorevoli colleghi, pongo in discussione l'emendamento del senatore Pace facendo notare che sul merito del provvedimento ho riferito io stesso in assenza del relatore, senatore Angelini. Oggi il relatore è fortunatamente presente e deve dirci se è favorevole all'emendamento o è contrario; il collega Angelini ha già detto che è favorevole, quindi in questa situazione la Commissione deve soltanto dire se concorda con la 5ª Commissione, nel qual caso l'emendamento cade, o se non concorda, nel qual caso il provvedimento continua il suo *iter* in sede referente.

P A C E . Il senatore Alessi, che ha preannunciato un emendamento, lo ha presentato?

P R E S I D E N T E . Sì. Comunque mi trovo in una situazione procedurale molto complessa. Esiste un parere contrario della Commissione finanze e tesoro che mette la nostra Commissione nell'obbligo di pronunciarsi nei confronti del parere stesso.

P A C E . Lei, signor Presidente, ha perfettamente ragione, però il parere della Commissione finanze e tesoro non è vincolante per noi, tanto è vero che sono previste, in casi del genere, determinate conseguenze. Ora io, al parere negativo della 5ª Commissione, vorrei opporre un interrogativo: ha calcolato la predetta Commissione la spesa che importerebbe l'accoglimento dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare?

P R E S I D E N T E . A questa domanda non posso davvero rispondere!

P A C E . Lo sospettavo; io, invece, ho fatto fare un calcolo dagli interessati o da

quelli che si trovano nell'ipotetica possibilità...

P R E S I D E N T E . Sono mortificato di dover interrompere il collega Pace, però sono costretto a dire che andiamo oltre; le sue parole saranno perfettamente pertinenti quando discuteremo il merito.

M O N N I Ma quando discuteremo questo « merito »?

P A C E . Quando potrò sciogliere la mia lingua?

P R E S I D E N T E L'articolo 31 del nostro Regolamento è chiarissimo: « Quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma della Costituzione il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato, qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

A L E S S I . Per un richiamo al Regolamento. Credo di interpretare le parole del Presidente in questo senso: esprimere il dissenso dal parere della 5ª Commissione pregiudica il rito di queste nostre delibere ed i loro effetti, ma non il merito. Cioè, se ci dichiariamo contrari al parere della Commissione finanze e tesoro, il problema rimarrebbe impregiudicato; se, invece, ci dichiariamo d'accordo, dichiariamo anche precluso l'emendamento presentato dal senatore Pace, senza entrare nel merito e senza discuterlo Il nostro voto in queste condizioni, significa, quindi, aprire o no la discussione sull'emendamento Pace. In questo senso, poichè già siamo in votazione, desidero dichiarare il mio voto contrario al parere della 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, soltanto perchè impedisce di entrare nel merito dell'emendamento Pace, salvo a riservare il mio giudizio sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ripeto che, ove la Commissione per ipotesi dichiarasse di concordare col parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, l'emendamento Pace cade e rimane in discussione l'articolo unico del testo governativo; se la Commissione, invece, dichiara di non concordare col parere della 5ª Commissione, il provvedimento passa in sede referente. In questo ultimo caso resta inteso che il senatore Angelini, relatore, parlerà dell'emendamento Pace nella sua relazione in modo da poter discutere dei tre provvedimenti tutti insieme in sede referente; questo credo sia utile fare alla riapertura della sessione autunnale.

T E S S I T O R I . Anche io desidero chiarire il senso del mio voto. Questo è favorevole al parere della 5ª Commissione. Con ciò intendo esprimere una mia opinione, cioè che difficilmente una Commissione di merito, e permanente come la nostra, può superare un ostacolo quale quello frapposto dalla 5ª Commissione che, esaminato il provvedimento, ha ravvisato che questo non osserva una norma della Costituzione quale quella della copertura. Ora è vero che non è vincolante il parere della Commissione finanze e tesoro, come nessun parere di Commissione permanente è vincolante per altra Commissione permanente. Tuttavia, dal momento che alla Commissione finanze e tesoro è attribuita una competenza specifica e dal momento che, qualora si instaurasse il sistema di non attenersi ad un parere così autorevolmente espresso, creeremmo un precedente a mio giudizio pericoloso, dichiaro il mio voto favorevole al parere della Commissione finanze e tesoro circa la copertura. Aggiungo che quel parere non si riferisce al testo del Governo, ma al testo dell'emendamento presentato dal senatore Pace.

P A C E . Se interrompessimo per alcuni momenti la seduta, forse potremmo trovare una via d'uscita. Comunque dichiaro che, se mi fosse possibile inserire il mio emendamento nel disegno di legge Alessi allora cadrebbe per me qualsiasi interesse a sostenerlo in questa sede. Io avevo chiesto di co-

noscere l'emendamento Alessi: che cosa significa ora che egli ha abbandonato il suo disegno di legge?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In questa materia non esprimo una mia opinione personale, ma vorrei fare appello alla saggezza dei senatori. Qui abbiamo un disegno di legge d'iniziativa governativa, del quale ripetutamente ho indicato i limiti che, del resto, sono chiaramente espressi nel disegno di legge stesso. Con questo voglio dire che l'approvazione del provvedimento in discussione non preclude affatto qualsiasi altra disposizione successiva, qualsiasi emendamento in sede, per esempio, di proposta Murdaca o di proposta Alessi. Io, ripeto, faccio appello alla vostra collaborazione!

P A C E . In seguito alla dichiarazione dell'onorevole Ministro dichiaro di ritirare il mio emendamento, riservandomi di presentarlo nuovamente come proposta autonomia di legge o eventualmente come emendamento aggiuntivo al disegno di legge Alessi.

A L E S S I . Io, invece, insisto nel mio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Il Ministro di grazia e giustizia, nel mese di gennaio di ogni anno, richiede la dichiarazione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per quei magistrati di Cassazione che raggiungano nell'anno stesso un'anzianità di dieci anni nelle funzioni.

Se i magistrati, per i quali sia stata effettuata la richiesta, a norma del secondo comma del presente articolo, ancorchè dichiarati idonei, non possano entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori per mancanza di posti disponibili in organico, tali funzioni sono conferite ai magistrati stessi, ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

I magistrato, cui siano conferite le funzioni direttive a norma del precedente comma, saranno, secondo le esigenze di servizio, chiamati ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte di cassazione o di Avvocato generale presso la Procura generale della stessa Corte, ovvero saranno trattenuti ad esercitare le precedenti funzioni.

I magistrati nominati a norma del precedente comma potranno, decorso un anno di effettivo esercizio nelle funzioni, essere riassorbiti in organico, con il loro consenso, qualora ne derivi cambiamento di funzioni o di sede, nei limiti delle vacanze impreviste, che si verificheranno in ciascun anno ».

La disposizione del secondo comma dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è abrogata per quanto in contrasto con il presente articolo ».

C'è parere contrario della 5ª Commissione.

M O N N I . Ma non c'è impegno finanziario! Il presentatore ha detto e ripetuto che non c'è alcun onere finanziario, quindi non si può dire che la Commissione finanze e tesoro è contraria!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io avevo rivolto una preghiera ai commissari: se si vuole insistere, allora ognuno assuma le proprie responsabilità.

A L E S S I . Io avevo chiesto un rinvio di otto giorni: non capisco perchè sia così difficile concederlo per un così breve tempo.

P R E S I D E N T E . Ma è materia diversa! La proposta di legge Alessi è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente. Il senatore Alessi ora presenta la sua stessa proposta, salvo una variazione temporale, come emendamento ad un provvedimento assegnato in sede deliberante. È evidente che se dovessi ammettere la ricevibilità del suo emendamento, verrei a prevalere sulla Presidenza del Senato che

ha assegnato il disegno di legge Alessi in una sede diversa.

M O N N I . Io non sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo deploro!

M O N N I . Non c'è nessun disegno di legge assegnato alla Commissione in sede deliberante che non possa essere fatto oggetto di emendamento.

P R E S I D E N T E . Certo! Ma l'emendamento Alessi allarga e trasforma l'ambito del provvedimento che stiamo discutendo.

M O N N I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . ...ed è già stato assegnato in sede referente.

M O N N I . Ma anche se fosse in sede deliberante non ci sarebbe alcun ostacolo! Il senatore Alessi ha detto che ritirava il proprio disegno di legge e ne faceva oggetto di un emendamento: non c'è alcuna preclusione.

G R A M E G N A . Quello che sostiene il collega Monni sarebbe giusto se il senatore Alessi avesse provveduto, prima di presentare questo emendamento, a comunicare alla Presidenza del Senato la sua intenzione di rinunciare al disegno di legge che reca la sua firma. Poichè questo non è stato fatto, non può presentarlo come emendamento.

P R E S I D E N T E . Ritengo in piena responsabilità di poter dire che non è nelle mie facoltà ammettere un emendamento che muta sede ad un disegno di legge già all'ordine del giorno della nostra Commissione. Per cui la discussione e la votazione verterà sul provvedimento d'iniziativa governativa al nostro esame.

M O N N I . Allora chiedo che risulti a verbale che la Presidenza non accetta l'emendamento Alessi.

P R E S I D E N T E . Ho dichiarato che ritengo di non poterlo accettare.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico di cui ho già dato lettura.

P A C E . Mi astengo dalla votazione.

M O N N I . Dichiaro di astenermi dalla votazione perchè la proposta di rinvio che inizialmente io avevo formulato avrebbe portato ad un chiarimento di tutta questa materia che è molto complessa. Mi astengo dalla votazione, ripeto, non già per contrasto sull'essenza del provvedimento — sul quale sono d'accordo — ma per il modo con il quale si è proceduto.

A L E S S I . Aderisco alla sostanza e alla forma della dichiarazione del collega Monni; cioè anche il mio pensiero è favorevole al provvedimento. Se mi astengo dal voto, come farò, è soltanto per le vicende di questa seduta che non ci hanno concesso un brevissimo rinvio per poter colloquiare e spiegare le ragione dell'emendamento che mi riservavo di presentare nella seduta straordinaria che successivamente avremmo fatto.

K U N T Z E . Con brevissime considerazioni per dire che siamo favorevoli al provvedimento in esame. Il nostro voto favorevole, però, non implica affatto nè una presa di posizione nei confronti dell'emendamento Pace, ormai superato come emendamento ma per il quale il presentatore ha fatto riserva di riproporlo come proposta autonoma di legge e tanto meno una presa di posizione nei confronti delle proposte di legge Murdaca e Alessi. Siamo stati contrari alla sospensiva unicamente perchè bisognava agevolare la sollecita approvazione di questo disegno di legge il quale risponde, come è già stato rilevato oltre che da noi anche da altri autorevoli settori della nostra Commissione, allo scopo di evitare certe disfunzioni nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni voteremo a favore del disegno di legge in discussione.

T E S S I T O R I . Dichiaro di votare a favore del disegno di legge presentato dal Governo perchè non è altro che la conseguenza di un voto unanime intervenuto davanti al Senato e perchè risponde a quelle esigenze cui ha accennato or ora il collega Kuntze.

M A G L I A N O . Dichiaro di votare a favore del provvedimento d'iniziativa governativa, riassumendo questa mia dichiarazione in una semplice osservazione: il disegno di legge del Governo riguarda il funzionamento della giustizia; gli emendamenti e le altre richieste fatte riguardano i legittimi interessi dei magistrati, ma non il funzionamento della giustizia. Sono interessi che abbiamo il dovere di tener presente e che esamineremo con tutta la dovuta attenzione al momento e nella sede opportuna.

N I C O L E T T I . Siamo favorevoli a questo disegno di legge perchè riconosciamo che esso corrisponde ad una esigenza dell'Amministrazione della giustizia, cioè alla funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione giudiziaria per cui il disegno di legge deve essere portato avanti subito per ragioni di urgenza e non può essere trascurato per le altre esigenze, che qui sono state accennate anche dal senatore Magliano.

Altresì dichiaro che il nostro voto favorevole non significa opposizione alcuna ad altre proposte per le quali, ovviamente, ci riserviamo di esprimere il nostro voto.

P R E S I D E N T E . Prima di passare al voto sul disegno di legge, dichiaro che la diversità della materia contenuta in tutte le proposte di varia iniziativa intervenute sull'originario progetto governativo — unico rimasto in discussione — mi ha fatto ritenere non opportuno e non corrispondente agli interessi della giustizia disporre un rinvio che, presumibilmente, ci avrebbe condotto oltre le ferie estive.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice » (2008)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il senatore Maris, nella seduta precedente, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel nuovo testo suggerito per l'articolo 158 del Codice della navigazione, le parole « i venti » alle parole « i sedici ». Il Ministero della marina mercantile è contrario a questo emendamento; viceversa noi saremmo favorevoli alla proposta Maris, qualora i carati, invece che a 20, si portassero a 18.

M O N N I , *relatore.* Il relatore si è interessato della questione sollevata dal senatore Maris. Anche io ho interpellato gli organi del Ministero della marina mercantile i quali, concordando in parte con le osservazioni del collega Maris, pur non concordano con l'elevazione a 20 carati, ritenendo insuperabile il limite di 18 carati, come ha or ora affermato ministro Reale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Faccio presente alla Commissione che, in conseguenza di questo emendamento, occorre provvedere anche alla modificazione delle stesse parole nel successivo articolo 159, come pure occorrerà variare il titolo facendo menzione anche dell'articolo 159.

P R E S I D E N T E . Si tratta, in effetti, di una modifica puramente formale, conseguenza diretta dell'emendamento Maris.

Una modifica formale viene, poi, proposta nell'articolo 1 del disegno di legge, laddove — Articolo 158 (Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai sedici carati) — si dice: « . . .devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata, essere ceduti. . . ». Cioè si propone che dell'inciso « entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata » si faccia un comma a sè, da inserire prima dell'ultimo comma, cioè: « La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata ». Ripeto che quest'ultimo emendamento, come è evidente, è soltanto di forma.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Art. 1.

Il testo degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Art. 143.* (Nazionalità dei proprietari di navi italiane). —

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrara dall'Amministrazione della marina mercantile la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del Codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c*) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Non sono richiesti i requisiti di cui al presente articolo, per l'iscrizione nei registri tenuti dalle Autorità marittime nello Stato delle navi da diporto o di uso privato di stazza lorda uguale od inferiore a venticinque tonnellate, se a vela, ed a dieci, se a propulsione meccanica ».

« *Art. 158* (Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai sedici carati). —

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata, essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza ».

A questo articolo il senatore Maris ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « i sedici » con le altre « i venti ». Il Ministero di grazia e giustizia, come quello della marina mercantile sono contrari, ma accettano l'elevazione da sedici a diciotto. Il relatore è d'accordo col

Governo. Se non si fanno osservazioni metto ai voti la proposta governativa, accettata dal relatore.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'emendamento formale tendente a sopprimere l'inciso « entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata », per farne un comma autonomo del seguente tenore: « La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Gli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 143* (*Nazionalità dei proprietari di navi italiane*). —

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del Codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c*) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Non sono richiesti i requisiti di cui al presente articolo, per l'iscrizione nei registri tenuti dalle Autorità marittime nello Stato delle navi da diporto o di uso privato di stazza lorda uguale od inferiore a venticinque tonnellate, se a vela, ed a dieci, se a propulsione meccanica ».

« *Art. 158* (*Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati*). —

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza ».

« *Articolo 159* (*Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati*).

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste negli articoli 143 e 144 venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far va-

lere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

Il Ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo 157.

Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o diversamente la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, 3° comma ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 144 del Codice della navigazione è abrogato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che, a seguito delle modificazioni approvate, il titolo del provvedimento sarà così formulato: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice ».

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (2191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

V E N T U R I , *relatore*. Devo aggiungere alcune considerazioni alla relazione già svolta, in seguito a qualche obiezione sollevata in questa sede, obiezioni che, sollevate davanti alla IV Commissione della Camera, erano già state superate.

Come è noto l'esigenza di questo provvedimento è dettata dall'accresciuta presenza di stranieri in Italia, al punto che, in fase giudiziaria, si è parlato addirittura di menomazione dei diritti della difesa, ma mi pare che non si possa configurare una tale menomazione, in quanto l'interprete può essere sempre ricusato; si è parlato anche di menomazione delle funzioni del giudice in quanto si tratta di un incarico personale, ma anche qui mi sembra inesatta l'osservazione, in quanto non viene sottratta al giudice la possibilità di incaricare personalmente un interprete tra quelli a disposizione. D'altra parte si dimentica che tutte queste facoltà sono già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che si occupa, tra l'altro, del problema del bilinguismo in Alto Adige. Altresì si dimentica che per risolvere il problema c'erano due sole vie: o l'istituzione di un ruolo, cosa impossibile data la mancanza dei mezzi finanziari, o il ricorso al metodo dell'incarico rinnovabile, istituto regolato dalla legge del 1957.

Con queste considerazioni ulteriori mi rivolgo alla Commissione affinchè voglia approvare il provvedimento al nostro esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ora detto dal relatore. Credo che se ci sono stati dei dubbi, questi sono stati chiariti e fugati dal testo che la Camera ha approvato. Per questi motivi chiedo l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

M O N N I . C'è il parere della Commissione finanze e tesoro?

P R E S I D E N T E . La Commissione finanze e tesore del Senato, in data 22 maggio 1966, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Art. 1.

Nei distretti di corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

(*È approvato*).

Art. 2.

I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.

(*È approvato*).

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

K U N T Z E . A nome del gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò contro questo disegno di legge per le ragioni che abbiamo gia espresso in sede di discussione generale; nè le ulteriori spiegazioni del relatore sono tali da poterci far vincere le perplessità da cui eravamo stati colti al momento di esaminare questo provvedimento. In particolare dobbiamo rilevare come questo disegno di legge venga profondamente a incidere e modificare il Codice di procedura penale e non vediamo perchè in questa materia, dopo tante dichiarazioni dell'onorevole Ministro di voler fare una riforma organica e non ricorrere a riforme parziali...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma si tratta di un'urgenza funzionale: non hanno interpreti per fare le cause!

K U N T Z E . Che siano pochi siamo d'accordo, però ho l'impressione che con queste nomine biennali si voglia sistemare determinate persone che debbono essere sistemate a tutti i costi. Ecco il motivo per cui la scelta deve cadere su quei nomi, mentre

prima il magistrato era libero di scegliere la persona che riteneva idonea.

Per questi motivi votiamo contro il provvedimento e riteniamo di essere a posto con le nostre coscienze con questa dichiarazione di voto.

P A C E . Per gli stessi motivi testè addotti dal senatore Kuntze dichiaro di votare contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari